

Speciale 3 crediti di imposta	
<i>credito di imposta sanificazione e locazione articolo 64 e 65</i>	

PREMESSA

Le misure specificate negli articoli 64 e 65 del DL 18 prevedono un credito di imposta per i canoni di locazione pagati dalle aziende nel mese di marzo (per gli C1) ed un credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro.

COMMENTI AL PROVVEDIMENTO

[#tutteattività](#) [#tuttaitalia](#) [#sanificazione](#) [#creditodiimposta](#)

l'articolo 64 Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, come misura preventiva di contenimento del contagio del virus COVID-19, il comma 1 della disposizione introduce un credito d'imposta a favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. L'agevolazione spetta, per il periodo d'imposta 2020, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino a un importo massimo del credito d'imposta di 20.000 euro. Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Il **comma 2** rinvia le disposizioni di attuazione del credito d'imposta a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, con il quale sono definite le disposizioni applicative anche al fine del rispetto dei limiti di spesa previsti.

Il **comma 3** reca la copertura finanziaria della disposizione.

[#tutteattività](#) [#tuttaitalia](#) [#locazione](#) [#creditodiimposta](#)

l'articolo 65

Comma 1: Credito d'imposta- Tra le tante misure di sostegno approvate rientra anche la concessione di un credito d'imposta, **ai soggetti esercenti attività d'impresa**, nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, ovvero negozi e botteghe.

Per ovvie ragioni, il credito d'imposta non si applica ai soggetti esercenti le attività elencate negli allegati 1 e 2 del DPCM11.03.2020, ovvero le attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità e dunque devono continuare ad offrire i propri servizi anche durante l'emergenza in atto.

La misura è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione, utilizzando il Modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997

Con la risoluzione 13 del 20 marzo 2020 l'Agenzia delle Entrate, ha istituito il seguente codice tributo:

6914 denominato **"Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18"**.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al versamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".

Commentato [SM1]: Decreto da emanarsi entro il 16/4/2020

Commentato [SM2]: Per usufruire del credito di imposta non rileva la data di pagamento del canone di locazione

Speciale 3 crediti di imposta	
<i>credito di imposta sanificazione e locazione articolo 64 e 65</i>	

Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno per il quale è riconosciuto il credito d'imposta, nel formato "AAAA" ovvero 2020.

Il codice tributo 6914 è utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020.

Commentato [SM3]: È attivo da subito

Sperando di fare cosa gradita

Stefano Minelli Sisthema Srl

Speciale 3 crediti di imposta	
<i>credito di imposta sanificazione e locazione articolo 64 e 65</i>	

PROVVEDIMENTO COMMENTATO